

# COMUNE DI TAGGIA

Provincia di IMPERIA



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

## DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“I.U.C.”

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 21/05/2014  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28/05/2015  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 30/04/2016  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 16/03/2017 (in rosso)  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 30/03/2017 (in rosso)  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 28/03/2019 (in rosso)

## INDICE GENERALE

<b>TITOLO 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO 2 - Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO 3 - Regolamento componente "TASI"</b>	<b>35</b>
<b>(Tributo sui servizi indivisibili)</b>	
<b>TITOLO 4 - Regolamento componente "TARI"</b>	<b>41</b>
<b>(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)</b>	
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>44</b>
<b>CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</b>	<b>47</b>
<b>CAPO III – TARIFFE</b>	<b>52</b>
<b>CAPO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b>	<b>58</b>
<b>CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO</b>	<b>61</b>
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>66</b>
<b>ALLEGATO A Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</b>	<b>67</b>
<b>ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche</b>	<b>70</b>

## TITOLO 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

### **Art. 1**

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

### **Art. 2**

**TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

### **ART.3**

**DICHIARAZIONI**

### **ART. 4**

**STRUMENTI DI VERSAMENTO**

### **ART. 5**

**SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

### **ART. 6**

**IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO**

### **ART. 7**

**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

### **ART. 8**

**RISCOSSIONE**

### **ART. 9**

**RISCOSSIONE COATTIVA**

### **ART. 10**

**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

### **ART. 11**

**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

### **ART. 12**

**SANZIONI ED INTERESSI**

### **ART. 13**

**GRADUAZIONE DELLE SANZIONI**

### **ART. 14**

**DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

### **ART. 15**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ART. 16**

**NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 1**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.**

**Art. 2**  
**TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI:

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

b) le aliquote della TASI:

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote dell'IMU:

che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**ART.3**  
**DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per la componente TARI e su modello ministeriale per le componenti IMU e TASI, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

**3.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**4.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**5.** Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

#### **ART. 4 STRUMENTI DI VERSAMENTO**

**1.** Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**2.** Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**3.** Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

#### **ART. 5 SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

**1.** Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

4. È consentito il pagamento della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

#### **ART. 6**

#### **IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal soggetto passivo risulta inferiore ad € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 7**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse previsto all'art. 12, comma 6, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Per particolari situazioni non disciplinate dall'art. 2 del regolamento comunale adottato con deliberazione del commissario straordinario n° 109 del 30/04/2007, su specifica e

debitamente motivata richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo o componenti (IMU e TASI), anche per diversi periodi di imposta. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Lo stesso può avvenire, in casi particolari, anche tra diversi contitolari previo accordo sottoscritto dalla totalità degli stessi. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo, già inviate all'Ente competente in formato elettronico per la predisposizione dello stesso o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva. In caso di provvedimenti di accertamento e liquidazione già notificati verranno compensati gli importi complessivamente dovuti nei provvedimenti medesimi.

**5.** Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 8** **RISCOSSIONE**

**1.** La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI, tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

## **ART. 9** **RISCOSSIONE COATTIVA**

**1.** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 6 mesi e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

**a)** il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);

**b)** sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

**2.** Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

**3.** Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**4.** La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## **ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

**1.** A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

**2.** Lo stesso funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.

**3.** Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:

- errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
- omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere.



## **ART. 11**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

**1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

**a.** inviare al contribuente questionari o altre richieste, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica pena l'applicazione delle sanzioni per omessa presentazione di documentazione richiesta;

**b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

**c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

**d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed altri enti.

**2.** Per le finalità del presente articolo, **tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente (generalmente con cadenza mensile) copia o elenchi, tra cui a titolo di esempio:**

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- delle ordinanze di inagibilità emesse per immobili siti nel territorio comunale;

- delle violazioni di norme edilizie riscontrate nelle diverse tipologie;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- di ogni altra documentazione utile alla gestione ed al controllo delle fattispecie tassabili.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica - entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati - di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, anche con le modalità di cui [all'art. 10, comma 2.](#)

## **ART. 12 SANZIONI ED INTERESSI**

**1.** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la seguente sanzione:

- IMU: 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011);

- TASI: 100%-200% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013);

- TARI: 100%-200% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013)

**3.** In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la seguente sanzione:

- IMU: 50%-100% maggiore imposta dovuta (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011);

- TASI: 50%-100% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013);

- TARI: 50%-100% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013)

**4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 11, comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la seguente sanzione:

- IMU: € 51-€ 258 (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011);

- TASI: € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013);

- TARI: € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013);

Il termine di cui sopra è sospeso dal primo agosto al 4 settembre.

**5.** Le sanzioni previste per omessa ovvero infedele dichiarazione sono ridotte ad un 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. In caso di presentazione nei termini di cui al periodo precedente dell'istanza per il pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 14 devono essere corrisposte insieme alla prima rata l'importo delle sanzioni ridotte e degli interessi indicati nell'avviso di accertamento.

**6.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1,5 punti percentuali, come previsto dal regolamento comunale adottato con deliberazione del commissario straordinario n° 109 del 30/04/2007. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 13 GRADUAZIONE DELLE SANZIONI**

Nell'applicazione della sanzione degli avvisi di accertamento si deve aver riguardo:

- a. della **gravità della violazione** desunta anche dalla condotta dell'agente;
- b. dell'**opera** da lui svolta per eliminazione o attenuazione le conseguenze;
- c. della sua **personalità** (desunta anche dai suoi **precedenti fiscali**);
- d. delle **condizioni economiche e sociali**.

### **ART. 14 DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

**1.** Sia il tributo derivante da iscrizione a ruoli ordinari (TARI), sia quello derivante da avvisi di accertamento, con i relativi accessori, possono essere eccezionalmente oggetto di rateizzazione in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere da motivare debitamente.

**2.** La rateizzazione del debito sarà concessa fino a un massimo di 24 rate mensili, con un minimo di € 50,00 decorrenti dall'ultimo giorno del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta.

**3.** Per importi superiori a € 5.000,00 è possibile richiedere ulteriore dilazione, in situazioni debitamente motivate, tramite istanza diretta alla Giunta Municipale che autorizzi il Funzionario alla concessione della rateizzazione in forma ulteriormente agevolata.

**4.** Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso di interesse previsto dal presente regolamento all'art. 12 con maturazione giorno per giorno.

**5.** Le richieste presentate tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento degli avvisi verranno accolte solo dietro dimostrazione di motivi che giustifichino tale ritardo; in tale caso i contribuenti oggetto di avvisi di accertamento non potranno usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme vigenti.

**6.** Il Funzionario Responsabile, in caso di assenso, comunicherà il provvedimento al

contribuente specificando la misura degli interessi da applicarsi. Il contribuente, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve produrre, anche a mezzo fax, entro la scadenza della rata successiva, copia del bollettino quietanzato mentre, una volta provveduto al pagamento dell'ultima rata, dovrà comunicare entro 30 giorni gli estremi di tutti i versamenti effettuati, anche tramite l'esibizione della totalità delle ricevute di pagamento quietanzate.

**7.** Per gli importi superiori a € 5.000,00 deve essere rilasciata una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio Tributi del Comune entro la scadenza della prima rata. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

**8.** Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e autorizza il Comune a escutere, nei casi in cui è stata prestata, la garanzia per l'intero debito residuo; negli altri casi l'importo dovuto verrà iscritto a ruolo coattivo o richiesto con provvedimento ingiuntivo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

**9.** In caso di mancata corresponsione dell'importo in unica soluzione di cui all'articolo 12, comma 5, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo complessivo degli avvisi di accertamento (senza alcun beneficio eventualmente predeterminato tramite istituti deflattivi del contenzioso), oltre agli interessi in misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, al netto degli importi eventualmente corrisposti tramite rateizzazione.

**10.** La definizione della rateizzazione viene perfezionata al termine del pagamento dell'ultima rata prevista in sede di ricalcolo degli importi complessivamente dovuti.

## **ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo nelle sue diverse componenti sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 16 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

**1.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti

la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296; alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**2.** Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

**3.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

**4.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## TITOLO 2 - Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

**ART. 17 - OGGETTO**

**ART. 18 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**ART. 19 - ESCLUSIONI**

**ART. 20 - ESENZIONI**

**ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

**ART. 22 - BASE IMPONIBILE**

**ART. 23 - SOGGETTI ATTIVI**

**ART. 24 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 25 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

**ART. 26 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

**ART. 27 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

**E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

**ART. 28 - AREA FABBRICABILE**

**ART. 29 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

**ART. 30 - DECORRENZA**

**ART. 31 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

**ART. 32 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E**

**COLTIVATORI DIRETTI**

**ART. 33 - VERSAMENTI**

**ART. 34 - DICHIARAZIONI**

**ART. 35 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

**ART. 36 - CONTENZIOSO**

**ART. 37 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**ART. 38 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

**ART. 17**  
**OGGETTO**

1. Il presente titolo del regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

**ART. 18**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

**ART. 19**  
**ESCLUSIONI**

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 18 – 25 – 26 - 28 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.



## **ART. 20**

### **ESENZIONI**

**1.** Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**2.** La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

**3.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

**b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

**c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

**d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

**e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

**f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

**h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

**i)** Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**1)** Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

**2)** Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Gli immobili destinati prevalentemente e non occasionalmente ad attività commerciale non sono esenti.

**4.** Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

**5.** A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

**6.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente PERIODO e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attestano il possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

**7.** L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a)** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b)** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (IACP);
- c)** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d)** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU,

apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

8. Dal 2016 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 13, lett. A), L. 208/2015.

## **ART. 21**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

3. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

## **ART. 22**

### **BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli [28](#) e [29](#) del presente regolamento.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello

ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. A partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. Dal 2016 i terreni indicati nel periodo precedente sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 13, lett a), L. 208/2015.

5. Relativamente ai fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14-ter del D. L. 201/2011, come convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. A seguito della proposizione della rendita catastale o dell'attribuzione d'ufficio, il comune effettua il conguaglio.

## **ART. 23**

### **SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Taggia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 24**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo **18** del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. **Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.**

## **ART. 25**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. **Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.**

Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale **purché ci sia coincidenza nella titolarità dell'abitazione e delle pertinenze e che l'utilizzo sia diretto a cura del soggetto passivo.** In presenza di più di una unità immobiliare

classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per il periodo di competenza, così da permettere all'Ufficio Tributi la regolarità degli adempimenti accertativi.

I locali destinati a cantine, sottotetti o depositi quali "pertinenze integrate" sono considerati tali solo quando siano "potenzialmente" iscrivibili in catasto in modo autonomo. Tale evenienza si può esclusivamente verificare per quegli ambienti, diversi dagli "accessori diretti", che rientrano nella definizione catastale di "accessori indiretti" (D.P.R. n° 138/1998) ai vani principali cioè quegli ambienti che non sono di per sé necessari all'utilizzo dei vani principali ma ne migliorano la fruibilità e la funzione. Gli accessori indiretti sono ambienti la cui accessibilità avviene, in genere, "uscendo" dalla porzione di unità immobiliare che riveste il carattere principale, non sono direttamente comunicanti con i vani principali e, quindi, detengono, o possono detenere, una autonoma funzionalità. A mero titolo di esempio, sono configurabili quali accessori indiretti (e quindi impediscono la possibilità di considerare pertinenza locali autonomamente accatastati):

- la cantina o la soffitta che sono parte della planimetria dell'alloggio ma hanno l'accesso autonomo dall'alloggio stesso (ad esempio la cantina o la soffitta che hanno accesso dal vano scale) relativamente alla categoria C/2;

- il deposito posto al piano terra con accesso carrabile che è parte dell'alloggio ma il cui accesso avviene direttamente dal cortile relativamente alla categoria C/6.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta in analogia alle disposizioni contenute nel precedente art. [22, comma 5](#).

## **ART. 26**

### **UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E' altresì considerata abitazione principale l'unità immobiliare catastalmente dichiarata "unita di fatto ai fini fiscali" quando entrambe le unità

catastali destinate ad uso abitazione principale contengono la dicitura sopra indicata nelle rispettive visure catastali.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, in difformità a quanto previsto nel Codice Civile all'art. 143 (obbligo di coabitazione), le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettiva esigenza di mantenere dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile la cui individuazione deve essere effettuata dai soggetti passivi tramite dichiarazione di variazione entro i termini previsti per la presentazione della stessa.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **così come definite dal precedente articolo 25, comma 2**, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto alla stessa assimilata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

- a) Si considera anziano il soggetto di età non inferiore ai sessantasette anni;
- b) Si considera disabile il soggetto con inabilità accertata, dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, pari al 100%;

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al precedente comma, dovranno essere indicate nella dichiarazione IMU/IUC, corredata dalla documentazione comprovante i previsti requisiti. **La condizione di pertinenza o di**



assimilazione può anche risultare da presentazione di apposita modulistica in distribuzione presso gli Uffici comunali o disponibile sul sito internet istituzionale del Comune da consegnarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata.

## **ART. 27**

### **RIDUZIONE FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

**1.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune si riserva comunque di verificare la dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

**2.** Si intendono per inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) del D.P.R. 380/2001. A titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. L'applicazione della riduzione d'imposta di cui al [comma 1, lett. b\)](#), decorre dalla data di presentazione al Servizio Tributi della documentazione ivi prevista.

4. La cessazione delle cause ostative all'uso dei locali e dell'inagibilità o inabitabilità va comunicata all'Ufficio Tributi tramite apposita dichiarazione, producendo altresì la documentazione relativa al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità.

Qualora sia stata emessa dall'Ufficio Comunale competente apposita ordinanza di inagibilità o di relativa revoca la stessa viene recepita d'ufficio per l'abbattimento della base imponibile.

5. Qualora il fabbricato sia costituito da una pluralità di unità immobiliari, accatastate autonomamente e con differente destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

## **ART. 28** **AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel [precedente comma](#). La comunicazione ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 289/2002 relativa all'attribuzione ad un terreno la natura di area fabbricabile, viene effettuata a cura del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico sopra indicato.

3. In virtù delle disposizioni di cui al [comma 1](#) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con

tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

5. Dal momento in cui perviene all'ente apposita richiesta inerente il titolo abilitativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA) si considerano fattispecie imponibili quali aree fabbricabili gli immobili oggetto di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e) del D.P.R. 380/2001, i fabbricati c.d. "collabenti" (accatastati in categoria F/2), i terreni insistenti in zone definite "agricole" ai fini urbanistici.

6. Si considerano di norma fattispecie imponibili quali aree fabbricabili i fabbricati accatastati nelle altre categorie catastali c.d. "fittizie" ("F").

## ART. 29

### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio; i valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta.

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. [La delibera di cui al comma precedente](#) può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. [I valori di cui al comma 3](#) hanno il principale effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante

dall'applicazione dei valori di cui al comma 3.

5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

6. In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e/o di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e) del D.P.R. 380/2001 il valore indicativo dell'area è ottenibile mediante il prodotto di:

- a. valore medio OMI della tipologia di fabbricato "finito" oggetto dell'intervento per la zona territoriale considerata;
- b. superficie lorda di pavimento ottenibile;
- c. percentuale di incidenza dell'area (stimabile nel 30% del valore dell'immobile a conclusione dell'intervento).

### **ART. 30 DECORRENZA**

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

### **ART. 31 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto

agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

### **ART. 32**

#### **AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

**1. Non sono considerati fabbricabili i terreni su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; l'assimilazione come terreno agricolo vale, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.** Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

**2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.**

**3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:**

*a)* nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La dichiarazione di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata, con modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per il periodo di riferimento ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni.

## **ART. 33** **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se invece, viene stipulato dal 16 in poi, l'obbligo è in capo al cedente.

Per i soli mesi di 31 giorni nei quali l'atto di trasferimento del possesso sia avvenuto il giorno 16 del mese si considera come mese intero il solo periodo di possesso superiore ai quindici giorni per evitare la doppia imposizione. Nel caso di più trasferimenti di proprietà (o altro diritto) nel corso dello stesso mese solare, per scongiurare l'assenza di imposizione nel mese stesso, si considera mese intero il periodo di possesso di durata superiore agli altri.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda

il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

**3.** Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**4.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

**5.** Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari (ad esempio gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico, individuate da criteri fissati con la deliberazione della Giunta comunale) che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

**6.** Nei soli casi di eccezionalità debitamente motivati si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso. A tal fine il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi apposita distinta dei versamenti di imposta relativa alle singole unità immobiliari di riferimento contenente l'indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e la sottoscrizione di tutti gli altri contitolari.

## **ART. 34 DICHIARAZIONI**

**1.** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, sottoscritte ai sensi di legge, possono essere presentate:

- a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
- b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
- c) a mezzo posta elettronica certificata.

## **ART. 35**

### **ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo, sarà determinata con specifico provvedimento, una quota percentuale delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo mediante l'emissione di avvisi di accertamento relativi al



recupero dell'imposta municipale propria, per la costituzione di un fondo comune da utilizzare per l'attribuzione di incentivi al personale dell'Ufficio Tributi.

### **ART. 36**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 oltre a quanto previsto nel presente regolamento.

### **ART. 37**

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **ART. 38**

#### **ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un

versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

**4.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

**5.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal [comma 3](#).

**6.** A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

**7.** Nel caso in cui l'errato versamento sia dovuto ad erronea imputazione del codice catastale da parte dell'intermediario (banca, Poste, ecc.), presso il quale è stato presentato il modello F24, il Comune di Taggia si attiene alle disposizioni della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n° 2/DF del 23 maggio 2013.

**TITOLO 3 - Regolamento componente "TASI"**  
**(Tributo sui servizi indivisibili)**

**ART. 39 - OGGETTO**

**ART. 40 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**ART. 41 - ESCLUSIONI**

**ART. 42 - SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 43 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 44 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

**ART. 45 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

**ART. 46 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

**ART. 47 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

**ART. 48 - MODALITA' DI VERSAMENTO**

**ART. 39**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 40**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (con esclusione dell'abitazione principale come sotto dettagliato) e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. A riguardo si rimanda alle norme regolamentari contenute nel precedente titolo 2 in particolare relativamente a:

- Base imponibile: art. 22;
- Definizione di fabbricato: art. 25;
- Abitazione principale: art. 26;
- Fabbricati inagibili e storici: art. 27;
- Area fabbricabile: art. 28;
- Valore delle aree fabbricabili: art. 29;
- Decorrenza aree fabbricabili: art. 30;
- Versamenti: art. 33;
- Dichiarazioni: art. 34;
- Accertamento e liquidazione: art. 35.

**ART. 41**  
**ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli e, dal 2016, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

**ART. 42**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

**ART. 43**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree edificabili di cui all'art. 40 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte del 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**ART. 44**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo

0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

## **ART. 45**

### **DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al [precedente art. 44](#), il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al [precedente art. 44](#), il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in

detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al [comma 1](#), oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui [al comma 2](#), restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **ART. 46**

##### **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno individuati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **ART. 47**

##### **SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

1. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto

delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.

**2.** Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**3.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se invece, viene stipulato dal 16 in poi, l'obbligo è in capo al cedente.

#### **ART. 48**

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

**1.** Le modalità di versamento, in autoliquidazione, o a seguito di avviso di pagamento emesso dal Comune, saranno stabilite con specifica disposizione normativa.



**TITOLO 4 - Regolamento componente "TARI"**  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 49**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 50**

**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

**ART. 51**

**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

**ART. 52**

**SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

**ART. 53**

**SOGGETTO ATTIVO**

**CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 54**

**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**ART. 55**

**SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 56**

**LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

**ART. 57**

**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

**ART. 58**

**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

**ART. 59**

**SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

**CAPO III – TARIFFE**

**ART. 60**

**COSTO DI GESTIONE**

**ART. 61**

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

**ART. 62**

**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

**ART. 63**

**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA CON COMMISURAZIONE PUNTUALE DEL COSTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.**

**(DALL'EFFETTIVA ENTRATA IN VIGORE DEL SERVIZIO).**

**ART. 64**

**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**ART. 65**

**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

**ART. 66**

**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

**ART. 67**

**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

**ART. 68**

**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**ART. 69**

**SCUOLE STATALI**

**ART. 70**

**TRIBUTO GIORNALIERO**

**ART. 71**

**TRIBUTO PROVINCIALE**

***CAPO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI***

**ART. 72**

**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

**ART. 72 BIS**

**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO**

**ART. 73**

**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

**ART. 74**

**RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

**ART. 75**

**RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI**

**ART. 76**

**RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 77**

**ESENZIONE PER REDDITO**

**ART. 78.**

**ESENZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

**ART. 79**

**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

**CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

**ART. 80.**

**OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

**ART. 81**

**PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

**ART. 82**

**POTERI DEL COMUNE**

**ART. 83**

**ACCERTAMENTO**

**ART. 84**

**RISCOSSIONE**

**ART. 85**

**CONTENZIOSO**

**CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 86**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ALLEGATO A**

***Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani***

**ALLEGATO B**

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 49

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 50

#### GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

- lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

#### **ART. 51**

#### **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1 del Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'11 settembre 2013 (allegato A del presente regolamento).

#### **ART. 52**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per

la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- le acque di scarico;

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **ART. 53**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ART. 54

#### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati **insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.**

2. Si intendono per:

- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e posti auto scoperti;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le rispettive pertinenze;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, le tettoie fino a 50 mq., i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. **La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile ad uso abitativo e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le pertinenze di civile abitazione e per le abitazioni non utilizzate, (purché arredate) invece, il solo possesso costituisce presunzione dell'occupazione o della conduzione dell'immobile con conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla presenza o meno di utenze attive.** Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ART. 55**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, indipendentemente dalla durata prevista dal contratto di locazione, dal comodato d'uso o altra fattispecie, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 56**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

**1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:**

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui [al comma precedente](#) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni **per infedele o omessa dichiarazione, fatta salva la verifica anche per i periodi di tassazione precedenti non prescritti.**

## **ART. 57**

### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 [dell'articolo 56](#).

## ART. 58

### ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui [all'articolo 52](#), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali o non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
AUTOCARROZZERIE	70%
FRANTOI	70%
FALEGNAMERIE	70%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	70%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
ELETTRAUTO	50%
MACELLERIE-LAVORAZIONE CARNI E PESCI	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI-FARMACIE-CENTRI ESTETICA	20%
LABORATORI FOTOGRAFICI-ELIOGRAFIE	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

**4.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ART. 59**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

**1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

**2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

**4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

**5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

## CAPO III – TARIFFE

### ART. 60

#### COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

### ART. 61

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

### ART. 62

#### ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

**Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di**

produzione di rifiuti, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

### **ART. 63**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA CON COMMISURAZIONE PUNTUALE DEL COSTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. (DALL'EFFETTIVA ENTRATA IN VIGORE DEL SERVIZIO).**

1. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:

- a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- b) una quota variabile, comprendente i costi per i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti indifferenziati e i costi di raccolta e trasporto e di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;
- c) una quota variabile, tariffa a volume, comprendente i costi relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

2. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con sacchi che riportano i segni identificativi del Comune di Taggia.

3. Il Comune assegna ogni anno a ciascun soggetto passivo della TARI con la determinazione della tariffa il volume totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati. Il volume totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati è stabilito sulla base della produzione attesa di rifiuti indifferenziati collegata alla fascia domestica e alla fascia non domestica e alla relativa categoria di appartenenza e modulato sulla base dei coefficienti indicati nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Il volume unitario dei sacchi per i rifiuti indifferenziati è stabilito con la determinazione della tariffa. Il numero totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati da assegnare a ciascun soggetto passivo della TARI si ottiene dividendo il volume totale dei sacchi per il volume unitario di un sacco con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

## **ART. 64**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro il termine di cui al successivo [art. 81, comma 1](#).

Per le utenze domestiche, in mancanza della denuncia di cui sopra, l'inizio della tassazione coincide con la decorrenza del contratto di locazione o altro contratto, ovvero con la data del rogito di acquisto, ovvero con la data della dichiarazione di residenza anagrafica presentata dal soggetto passivo, o comunque dalla data di inizio occupazione qualora dimostrabile da elementi certi; per le utenze non domestiche, l'inizio della tassazione coincide con il giorno di apertura dell'attività.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nel giorno di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno dell'evento. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo [articolo 81, comma 1](#), decorrendo altrimenti dal giorno di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 65**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, escluse le pertinenze, è

determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ART. 66**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, **salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente**. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti e i conviventi non legati da vincolo di parentela che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Se il trasferimento di domicilio avviene per un periodo non inferiore all'anno, come ad esempio nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, oppure per motivi di studio, la persona assente, purché il nucleo familiare sia costituito da almeno due componenti, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata **tramite apposita modulistica da ripresentare ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo**.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di tre unità, salvo presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione del nucleo familiare come risulta dall'anagrafe del comune di residenza.

Per le seconde case a disposizione dei cittadini residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità.

4. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante; nella determinazione della relativa tariffa non si tiene conto della quota variabile.

**La medesima disciplina si applica alle abitazioni, senza utenze, ma provviste di mobili o suppellettili.**

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito

la residenza in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui [all'articolo 84, comma 1](#), con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## **ART. 67**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 68**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate [nell'allegato B](#).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ART. 69** **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **ART. 70** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli [articoli 74](#) (recupero) e [76](#) (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui [all'articolo 72](#) e per le utenze non stabilmente attive di cui [all'articolo 73](#).

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **ART. 71** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **CAPO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ART. 72** **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi del regolamento comunale per il progetto di compostaggio domestico, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/05/2009, si applica una riduzione del 30%, calcolata sulla quota variabile della tariffa.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 72 BIS** **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO**

1. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato, con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 30%-50%, calcolata sulla quota variabile della tariffa.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 73**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

## **ART. 74**

### **RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che provvedono direttamente all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani può essere ridotta:

- a) Del 75% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero costituiscano la totalità dei rifiuti prodotti dall'attività economica;
- b) Del 40% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero costituiscano la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall'attività economica;
- c) Del 10% nel caso in cui i rifiuti assimilati avviati al recupero non costituiscano la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall'attività economica.

2. Al fine dell'applicazione delle agevolazioni di cui al [comma 1](#) gli operatori economici, a consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, devono dimostrare di aver avviato al riciclo i rifiuti mediante trasmissione all'Ufficio Tributi di adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti (copia "MUD" e **formulari di trasporto vidimati a destinazione** dal soggetto che ha provveduto all'attività di riciclo dei rifiuti stessi).

## **ART. 75**

### **RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI**

1. Gli esercizi commerciali che adottano sistemi "alla spina" per la vendita di detersivi, bevande, caffè ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica.

Qualora tale attività (sistemi di vendita "alla spina") risulti quella prevalente, si applicherà la percentuale di riduzione del 50%.

2. Beneficiano inoltre della riduzione del 10%, della parte variabile della tariffa, gli esercizi pubblici che somministrano al pubblico, attraverso sistemi di depurazione, l'acqua del civico acquedotto.

3. L'esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti sfusi è esente dal pagamento della parte variabile.

#### **ART. 76**

##### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La riduzione verrà determinata a conguaglio sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio di gestione dei rifiuti che individui i contribuenti interessati e la durata dei disagi.

#### **ART. 77**

##### **ESENZIONE PER REDDITO**

1. Sono esenti dalla tassa i nuclei familiari composti da non più di due persone conviventi, nonché i nuclei superiori a due unità purché gli altri componenti siano minorenni o disabili con certificazione rilasciata dall'ASL (percentuale minima 67%), a condizione che i soggetti siano titolari di un contratto di locazione registrato e qualora il reddito calcolato in base all'ISEE non sia superiore, per l'anno precedente a quello di riferimento, ad € 6.000,00. Tale importo potrà essere annualmente rideterminato in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

2. La domanda di esenzione deve essere presentata **annualmente** all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, con validità per quello successivo, sulla base di apposito modello messo a disposizione degli utenti.

3. Gli esoneri saranno disposti, di anno in anno, con determinazione dell'Ufficio Servizi

Sociali il quale procederà alla valutazione delle domande presentate, comunicando all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti esonerati in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione della TARI per l'anno di competenza.

4. L'esonero potrà essere revocato qualora le condizioni di necessità dovessero venir meno; allo scopo di accertare i requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare le opportune indagini avvalendosi degli organismi comunali.

#### **ART. 78.**

### **ESENZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Sono esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate da organizzazioni di volontariato, senza fini di lucro, iscritte nella competente sezione dell'albo regionale di cui alla Legge regionale n. 42/2013.

#### **ART. 79**

### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 75% per la quota fissa e del 75% per la quota variabile della tariffa; la presente disposizione non si applica all'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 75.

## **CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

#### **ART. 80.**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

**2.** La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **ART. 81**

### **PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

**1.** La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

**2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

**3.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, oltre ai dati identificativi del dichiarante anche il numero degli occupanti;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
- b) via fax;
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 82**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

**4.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **ART. 83** **ACCERTAMENTO**

**1.** L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

**2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

**3.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

### **ART. 84** **RISCOSSIONE**

**1.** Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, o in alternativa per e-mail se richiesto dai contribuenti medesimi, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI; le scadenze e i termini di



versamento sono stabilite nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con le prime rate della TARI è liquidato anche il saldo positivo della TARES 2013, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 296 del 2006.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

## **ART. 85** **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 86**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**1.** Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

**2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO A

# Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

### 1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

## **1.2 Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti	A	B
		quantità massima totale rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		Kg/m2/anno	Kg/m2/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	1,15
2	Cinematografi e teatri	2,5	0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	1,47
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	2,19
5	Stabilimenti balneari, rifugi Alpini	3,1	1,09
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	0,99
7	Alberghi con ristorante	9,85	3,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	2,72
9	Case di cura e riposo	8,2	2,87
10	Ospedali	8,81	3,08
11	Uffici, agenzie, studi Professionali	8,78	3,07
12	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	2,85
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	9,08	3,18
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, Antiquariato	4,92	1,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	3,12
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	3,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	2,37
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	3,13
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e Potabilizzazione delle acque	3,13	1,1
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	15,98
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	13,92
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	11,35
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	16,55	5,79
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	4,41
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	20,57
28	Ipermercati di generi misti	12,82	4,49
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,7	10,05
30	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3

## ALLEGATO B

### Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

#### **Utenze non domestiche**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club